

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2682 del 02/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PEDRETTI CESARINO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO ROTTAMI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2714 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA PEDRETTI CESARINO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO ROTTAMI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 2.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla ditta Pedretti Cesarino - pervenuta tramite PEC del SUAP del Comune di Piacenza del 05.04.2016, P.G. n. 29264 (assunta al protocollo Arpae al n. 3287 in data 06.04.2016) - ai fini di ottenere il rilascio dell'A.U.A. per l'attività di recupero di rottami metallici svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza – via Piemonte 2. In particolare l'Azienda dichiara che:
 - relativamente all'attività svolta di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto in precedenza assentito relativamente all'ubicazione delle aree adibite all'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti, fermo restando gli invariati quantitativi di rifiuti già autorizzati;
 - per quanto riguarda l'impatto acustico la situazione rimane invariata rispetto alla precedente situazione (di cui al collaudo acustico del 25/1/2010);
 - per quanto attiene i n. 2 scarichi di acque di prima pioggia la situazione rimane invariata rispetto a quanto autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 04/10/2013, P.G. n° 83428;
- nota Pec del SUAP del Comune di Piacenza in data 26.04.2016, P.G. n. 35452 (prot. Arpae n. 4113 in pari data) con la quale si trasmettevano le integrazioni fornite dalla Ditta relativamente agli scarichi ed al collaudo acustico;
- note del Comune di Piacenza del 05.05.2016 P.G. n. 38342 e n. 38180 (prot. Arpae n. 4560 e n. 4563 in stessa data) con la quale si trasmettevano ulteriori integrazioni fornite dalla Ditta (planimetria schema fognario, precisazioni gestione rifiuti e certificato di agibilità);
- nota del Comune di Piacenza del 06.06.2016 P.G. n. 47708 (prot. Arpae n. 5780 in data 07.06.2016) con cui si trasmettevano integrazioni e precisazioni da parte della Ditta;
- nota del Comune di Piacenza dell'08.06.2016 P.G. n. 48850 (prot. Arpae n. 5904 in data 09.06.2016) con cui si comunicava che *"l'attività richiesta è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti"*;
- nota del Comune di Piacenza del 17.06.2016 (prot. Arpae n. 6334 in data 20.06.2016) con cui si trasmetteva copia della D.D. n. 694 del 14.06.2016 relativa al *"RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA E VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO"*;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene

l'impatto acustico;

ACQUISITA, quale contributo istruttorio, la lettera prot. n. PGPC/2016/7998 del 27/07/2016 con la quale il Servizio Territoriale di Piacenza dell'Arpae ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" inerente all'attività di gestione di rifiuti svolta dall'azienda;

VERIFICATO che:

- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti metallici vengono trattate mediante n° 2 impianti distinti costituiti, ciascuno, da un pozzetto scolmatore, un bacino di accumulo, un deoleatore e un filtro oleoassorbente;
- i n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in uscita dai n° 2 impianti di trattamento recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque di seconda pioggia (un allaccio nella pubblica fognatura di via Piemonte ed un allaccio alla pubblica fognatura di via Pindemonte);
- l'attività di recupero di rifiuti (operazione R4) già svolta dalla Ditta è stata sottoposta a verifica preliminare di screening che si è conclusa con l'esclusione, con prescrizioni, dalla successiva procedura di V.I.A. come da delibera G.R. dell'Emilia Romagna n. 1283/2012 del 10.09.2012;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base dei suddetti pareri, che sussistono i necessari presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Pedretti Cesarino (C.F. PDRCRN53D26C089F – P.IVA 00976160333) per l'attività di recupero di rottami metallici svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza(PC) via Piemonte n. 2 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

- comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire**, per i n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi di acque di prima pioggia dovranno rispettare, nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale posti a valle degli impianti di trattamento, i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
 - b) i pozzetti di prelievo fiscale ed i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume di ciascuno scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura della Ditta in oggetto in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, il volume potrà essere stimato in base al numero di svuotamenti delle vasche di prima pioggia che dovranno essere registrati (indicando la data) su di un apposito registro da tenersi presso l'impianto;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenuti sempre in funzione;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire** per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:
 - 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 150104, 170405, 160117, 200140, 120199, 191202), stoccaggio istantaneo 850 t. – stoccaggio annuo 12000 t./anno;
 - 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110599, 120103, 150104, 200140, 170407, 120104, 120199, 170401, 170402, 170406), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;
 - 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 200140, 150104), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

3.7 - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103, 120199, 110299), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160122, 160117, 160118), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160216, 160214, 200136), stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 56 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 170201, 200138), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - è di 946 t. e con il limite massimo di 14556 t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- d) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria di cui alla documentazione integrativa trasmessa con nota del Comune di Piacenza del 06.06.2016 prot. P.G. n. 47708. In tale zona di messa in riserva potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti e pertanto il passaggio di persone o veicoli estranei a tale attività non deve ritenersi consentito;
- e) le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di eventuali materie prime;
- f) l'attività di recupero - R4 - esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 14000 t./anno (punto 3.1 - 12000 t./anno e punto 3.2 - 2000 t./anno), eventuali modifiche a tale attività andranno sottoposte alla procedura prevista dalla normativa vigente in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- g) i rifiuti di cui al precedente punto da avviare a recupero potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva (R13);
- h) l'attività di recupero R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- i) l'attività di recupero R4 sui rottami di ferro, acciaio ed alluminio (rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) dovrà essere esercitata secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011 (vedi certificazione presentata della società Dimitto SA del 30/09/2014);
- j) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- k) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.1 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- la ditta Pedretti Cesarino è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **148/B** - classe di attività 4 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
 - la Ditta è tenuta al rispetto di quanto disposto e prescritto con delibera G.R. dell'Emilia Romagna n. 1283/2012 del 10.09.2012 relativa alla verifica preliminare di screening;
 - i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);

- l'iscrizione nel summenzionato Registro Provinciale deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);

6. **di dare altresì atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 04/10/2013, P.G. N° 83428;
- il presente provvedimento fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" (n. 148/A) di cui al provvedimento provinciale 07.07.2011, prot. n. 51178;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.